

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

AVVISO

Si rende noto che è in pubblicazione presso l'albo consortile, per un periodo di 15 giorni consecutivi, la Deliberazione della Deputazione Amministrativa N. 859/10 del 19/07/2010 di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

L'elenco generale degli aventi diritto al voto è depositato ed è a disposizione degli interessati, per lo stesso periodo, presso gli Uffici del Consorzio.

Lo stralcio dell'elenco per ogni singolo Comune ricadente nel comprensorio, sempre per lo stesso periodo, è in pubblicazione nell'albo pretorio di ogni Comune medesimo.

Gli eventuali reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti alla Deputazione Amministrativa ed inviati, mediante raccomandata A.R. indirizzata al Consorzio - Viale C. Colombo, 243 – 71121 Foggia, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Gli aventi diritto al voto sono stati suddivisi, ai sensi dell'Art. 9 del vigente Statuto, in quattro sezioni distinte in relazione alla contribuenza, giusta deliberazione della Deputazione Amministrativa N. 848/10 del 22/06/2010.

A norma dell'ultimo comma dell'Art. 11 dello Statuto consortile, si riporta di seguito il testo degli artt. 6 e 7 dello Statuto medesimo.

Art. 6 - L'assemblea ha il compito di eleggere il Consiglio dei Delegati.

Fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e paghino il contributo consortile nella qualità di proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di conduttori di terreni ricadenti nel comprensorio che, per obbligo derivante dal relativo contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza dei deleganti, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti terzo e quarto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Art. 7 - L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.